

DATA: 14.12.2025

CONTRAENTE A

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

43%

SELEZIONE

COPPIA

19

LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALE

CONTRAENTE B

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

74%

FASCIA DI RISCHIO

Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A - - CONTRAENTE B

PARAMETRI

MAX 775 umhos
MED 387 umhos
0 60s

| ID DELLA COPPIA | FASCIA | AFFINITÀ | RISCHIO | PREMIO | LA VOSTRA FASCIA |
|--|--------|----------|---------------|--------|--|
| <div></div> <div>ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia</div> | I | 75-100% | MINIMO | 250€ | <div>IV</div> <div>Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: CATASTROFICO</div> <div>Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: NESSUNO</div> <div>Il vostro premio assicurativo ammonta a: 1.000,00€</div> |
| | II | 50-75% | MODERATO | 500€ | |
| | III | 25-50% | SIGNIFICATIVO | 750€ | |
| | IV | 0-25% | CATASTROFICO | 1.000€ | |
| | | | | | |

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO

IL VOSTRO OTTIMISMO È AMMIREVOLE, MA I DATI NON MENTONO. FIRMATE IL CONTRATTO PER EVITARE L'IMPATTO IMMINENTE.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o convivenze dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'accoppiatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunte carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

FASCIA 3: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA FIDUCIA

Norme a tutela del patto di lealtà e della sicurezza delle informazioni personali

Art. 3.1 - Riservatezza Finanziaria e Patrimoniale

Nessun Contraente ha facoltà di richiedere alla controparte informazioni di dettaglio, estratti conto o giustificativi in merito a reddito percepito, consistenza dei risparmi o scelte di investimento, né di sindacare le relative modalità di spesa o allocazione delle risorse, fatti salvi gli obblighi di legge o accordi di condivisione spese precedentemente stipulati.

Art. 3.2 - Divieto di Infiltrazione del Conflitto

In caso di controversia o divergenza tra i Contraenti, è fatto divieto assoluto di coinvolgere terze parti appartenenti al nucleo familiare allargato (es. genitori, suoceri, fratelli comuni) nel tentativo di ottenere mediazione non richiesta, supporto morale, favori o la costituzione di alleanze strategiche contro l'altra Parte. Il conflitto deve rimanere circoscritto ai diretti interessati.

Art. 3.3 - Divieto di Divulgazione a Terzi (Gossip Familiare)

Le informazioni confidenziali, i segreti o i dettagli sensibili appresi durante le interazioni dirette e fiduciarie non possono essere divulgati, trasmessi o palesati ad altri membri del nucleo parentale allargato o a soggetti terzi in assenza di esplicito consenso scritto della Parte interessata.

Art. 3.4 - Clausola di Non-Ingerenza Coniugale

I Contraenti si impegnano ad astenersi reciprocamente da qualsiasi commento, critica, analisi non richiesta o intrusione riguardante il partner ufficiale, coniuge o compagno dell'altra Parte. Ogni divergenza o dinamica relazionale deve essere gestita esclusivamente all'interno della coppia di riferimento, senza interferenze esterne.

Art. 3.5 - Inviolabilità della Corrispondenza e dei Dispositivi

È fatto divieto assoluto di ispezionare, consultare, sbloccare o leggere, anche casualmente, i dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), la corrispondenza cartacea o gli effetti personali (borse, portafogli) della controparte lasciati incustoditi negli spazi comuni o privati, nel pieno rispetto del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

FASCIA 4: INTEGRITÀ PSICOLOGICA E ABUSO EMOTIVO

Sanzioni contro comportamenti tossici, manipolatori o abusanti

Art. 4.1 - Preclusione alla Recriminazione Storica (Prescrizione)

Le Parti concordano l'improcedibilità e l'innamissibilità di qualsivoglia argomentazione fondata su contenziosi, torti, errori o inadempienze verificatisi in epoca antecedente al 24 (ventiquattro) mesi dalla data odierna. Tali eventi sono considerati "prescritti" e non possono essere utilizzati come arma dialettica nel presente.

Art. 4.2 - Diritto di Veto sugli Argomenti Sensibili (Safe Words)

Ciascuna Parte ha facoltà insindacabile di dichiarare specifici argomenti (quali, a titolo esemplificativo: politica, religione, traumi pregressi, scelte riproduttive) come "Zone Interdette". L'attivazione di tali argomenti da parte della controparte comporta il diritto all'immediata interruzione dell'interazione verbale e all'allontanamento fisico senza preavviso.

Art. 4.3 - Divieto di Ostruzionismo Comunicativo (Silent Treatment)

È fatto divieto di utilizzare il silenzio prolungato, il rifiuto sistematico di rispondere alle chiamate o l'interruzione unilaterale e punitiva dei canali comunicativi come strumento ritorsivo a seguito di un disaccordo. Tale condotta è classificata come abuso emotivo passivo-aggressivo.

Art. 4.4 - Divieto di Manipolazione Emotiva e Vittimizzazione

È vietato l'utilizzo di condotte verbali o non verbali volte a indurre senso di colpa nella controparte al fine di ottenere adempimenti non dovuti o concessioni. Tale diltuto include esplicitamente l'uso strumentale di riferimenti al proprio stato di salute precario o all'anzianità anagrafica quali leve negoziali coercitive.

Art. 4.5 - Divieto di Distorsione della Realtà Percettiva (Gaslighting)

È fatto divieto assoluto a ciascun Contraente di porre in essere condotte verbali o comportamentali volte a negare sistematicamente la realtà fattuale di eventi accaduti, ovvero a mettere in dubbio la stabilità mnemonica, la capacità di giudizio o la sanità mentale della controparte, al fine di delegittimarne il vissuto emotivo o eludere le proprie responsabilità contrattuali e morali.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto per la riservatezza.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentate o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altra. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FASCIA 3: REGIME DI FREQUENTAZIONE REGOLAMENTATA

L'amicizia presenta criticità strutturali; si impongono regole rigide su frequenza e modalità di interazione per evitare il collasso.

Art. 3.1 - Divieto di Ibridazione Forzata dei Gruppi Sociali Disomogenei

È fortemente sconsigliata, e soggetta a rigorosa valutazione di rischio, l'unione di cerchie sociali disomogenee (es. colleghi di lavoro e amici d'infanzia) in un unico evento senza un'adeguata verifica di compatibilità. Il promotore dell'evento si assume la responsabilità oggettiva ("Promoter Liability") per eventuali attriti, imbarazzi o disagi generati dall'interazione forzata tra gruppi estranei.

Art. 3.2 - Divieto di Prestito Finanziario Informale e Regolamentazione del Credito

Qualsiasi prestito di denaro di importo superiore alla soglia di micro-transazione ordinaria deve essere tassativamente regolato da accordi scritti che definiscano tempi e modalità di restituzione. È vietato richiedere o concedere prestiti "sulla fiducia" che possano compromettere l'equilibrio del rapporto in caso di insolvenza o ritardo.

Art. 3.3 - Interdizione alla Competizione Comparativa e Tutela dell'Autostima

È fatto divieto assoluto di istituire confronti diretti, competitivi o svalutanti tra i rispettivi vantaggi professionali, status economici o successi sentimentali. Il successo o l'avanzamento di un Soggetto non deve essere mai interpretato, commentato o vissuto come una diminuzione del valore o del prestigio sociale dell'altro.

Art. 3.4 - Obbligo di Risccontro Comunicativo Entro Termini Perentori

Anche in periodi di scarsa frequentazione o raffreddamento dei rapporti, le comunicazioni dirette che contengano domande specifiche o proposte logistiche devono ricevere un riscontro, affermativo o negativo, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione. L'assenza di risposta prolungata ("Ghosting parziale") è classificata come negligenza comunicativa grave e lesiva della dignità altrui.

Art. 3.5 - Divieto di Strumentalizzazione Professionale e Separazione Contabile

È fatto divieto di sfruttare il legame amicale per pretendere sconti, prestazioni lavorative gratuite, consulenze informali o scelte preferenziali legate alla professione della controparte. La sfera professionale e quella amicale devono rimanere confinate e proceduralmente separate; ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita a prezzo di mercato o esplicitamente offerta come dono spontaneo.

FASCIA 4: STATO DI SOSPENSIONE AFFETTIVA

L'amicizia è tecnicamente "congelata" o gestita come un obbligo formale per evitare la rottura definitiva. Si applica la legge marziale relazionale.

Art. 4.1 - Obbligo di Calendarizzazione Formale e Sospensione della Spontaneità

Data la comprovata instabilità del rapporto, è sospesa ogni forma di frequentazione spontanea o improvvisata. Gli incontri possono avvenire esclusivamente previa pianificazione concordata con largo anticipo, definendo tassativamente luogo, orario e durata massima, al fine di evitare imprevisti che potrebbero generare conflitto.

Art. 4.2 - Sterilizzazione degli Argomenti Divisivi e Protocollo di Sicurezza Conversazionale

Le Parti concordano l'interdizione tassativa di specifiche aree tematiche (politica, partner precedenti, finanze, o altri argomenti identificati come "trigger" di conflitto progressivo) durante le conversazioni. La violazione del divieto tematico, volontaria o accidentale, comporta l'immediata interruzione dell'incontro e l'allontanamento fisico delle Parti.

Art. 4.3 - Razionamento Strategico della Frequenza di Contatto

Per prevenire la saturazione del rapporto, la dipendenza patologica o l'escalation del conflitto, viene imposto un limite massimo ("Cap") alla frequenza delle interazioni, siano esse telefoniche o fisiche. Il rispetto rigoroso degli intervalli di silenzio e distanza è condizione necessaria e vincolante per il mantenimento formale del vincolo.

Art. 4.4 - Clausola di Neutralità in Caso di Conflitto con Terzi

Qualora una Parte sia coinvolta in un conflitto, contenzioso o rottura con soggetti terzi, l'altra Parte è tenuta al supporto emotivo discreto ma non all'azione ostile verso il terzo. È vietato richiedere la rottura di rapporti preesistenti con terzi o l'adozione di comportamenti bellicosi come "prova di lealtà" amicale.

Art. 4.5 - Procedura di Dissoluzione Formale e Liquidazione del Rapporto

Nell'ipotesi di rottura definitiva del legame (Rischio Critico Irreversibile), le Parti si impegnano a comunicare la cessazione del rapporto in modo esplicito e verbale, evitando la spartizione silenziosa ("Ghosting"). Si procederà contestualmente alla restituzione di tutti i beni in comodato ancora detenuti e alla definizione tombale delle eventuali pendenze economiche residue.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superfici

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgombrate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione e dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicofisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingentata in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Visti di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa da parte di soggetti terzi non residenti (ospiti, partner non conviventi, familiari) è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta contrfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzo unilaterale, anche parziale, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detersivi, saponi, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modifica unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a 2 (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali standard previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto assoluto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come "Aggressività Passiva Analogica". Ogni comunicazione di servizio o lamentale deve avvenire esclusivamente tramite piattaforma di messaggistica istantanea privata, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).

FASCIA 3: REGIME DI SEPARAZIONE DOMESTICA

Norme per la segregazione finanziaria e spaziale

Art. 3.1 - Automatismo dei Flussi Finanziari

I pagamenti relativi alle utenze, al canone di locazione e agli oneri accessori non possono essere gestiti tramite raccolta manuale di contante o antichi personali discrezionali. È fatto obbligo di istituire un sistema di addebito automatico (RID) o bonifico ricorrente istantaneo, al fine di prevenire la genesi di posizioni debitorie latenti o contenziosi contabili tra i Contraenti.

Art. 3.2 - Inviolabilità dello Spazio Privato (Zona Rossa)

Le camere da letto personali sono formalmente dichiarate "Stati Sovrani" a giurisdizione esclusiva. L'ingresso fisico o visivo della controparte è tassativamente vietato in assenza di invito esplicito e contestuale, anche in caso di porte lasciate accidentalmente aperte. È altresì vietato esprimere giudizi o commenti sullo stato di ordine, igiene o arredo presente all'interno delle Zone Rosse.

Art. 3.3 - Razionamento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingentato. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi per l'igiene personale, pena l'addebito del surplus di consumo.

Art. 3.4 - Proibizione di Organismi Biologici Non Contrattualizzati

È fatto divieto assoluto di introdurre nell'ecosistema domestico organismi biologici (animali domestici, piante ornamentali ingombranti), colture batteriche attive (es. lievito madre, kombucha) che richiedano cura condivisa, occupando spazio comune o generino odori, in assenza di uno specifico addendum contrattuale approvato all'unanimità.

Art. 3.5 - Clausola di Stasi dell'Arredo Strutturale

È vietato procedere allo spostamento di mobili, alla tinteggiatura di pareti o all'alterazione della disposizione degli oggetti ornamentali negli spazi comuni senza l'approvazione formale e preventiva della controparte. L'assetto dell'Unità Abitativa deve permanere nello stato di fatto originario ("Status Quo Ante") per evitare rivendicazioni territoriali o alterazioni dell'equilibrio estetico.

FASCIA 4: STATO DI DISSOCIAZIONE ABITATIVA

Protocollo di convivenza estranea e segregazione funzionale

Art. 4.1 - Segregazione Temporale dei Pasti

Al fine di eliminare alla radice le tensioni derivanti dalla convivialità forzata, è fatto divieto ai Contraenti di consumare i pasti nel medesimo ambiente (cucina o sala da pranzo) contemporaneamente. Verrà redatto un calendario vincolante di utilizzo esclusivo della cucina ("Turni Mensa"), la cui violazione costituisce grave inadempimento.

Art. 4.2 - Obbligo di Isolamento Acustico Personale

Durante la permanenza o il transito negli spazi comuni (salotto, corridoi, ingresso), i Contraenti hanno l'obbligo tassativo di indossare dispositivi di cancellazione attiva del rumore (cuffie ANC) o tappi auricolari, al fine di garantire il reciproco isolamento sensoriale e prevenire l'accesso accidentale di interazioni verbali non necessarie.

Art. 4.3 - Avviso alle Aree Comuni su Prenotazione

L'utilizzo del soggiorno, della televisione principale o di altre aree relax non è libero, bensì soggetto a un rigido sistema di prenotazione oraria tramite registro condiviso (cartaceo o digitale). Al di fuori del proprio slot prenotato, il Contraente ha l'obbligo di rimanere confinato all'interno della propria Zona Rossa (stanza privata).

Art. 4.4 - Intermediazione Digitale Domestica

È formalmente sospesa ogni forma di comunicazione verbale diretta tra i Contraenti all'interno del perimetro dell'abitazione. Qualsiasi richiesta operativa (es. "Sposta l'auto", "Chiudi la porta") deve essere inoltrata esclusivamente tramite messaggistica istantanea privata, anche qualora i soggetti si trovino nella stessa stanza, al fine di mantenere una traccia documentale certa ed evitare l'escalation di toni aggressivi.

Art. 4.5 - Clausola di Dissoluzione Abitativa Immediata

In caso di persistenza dello stato di conflitto (Rischio Critico costante) per un periodo superiore a 30 giorni, i Contraenti conferiscono irrevocabilmente ad AUA il potere decisionale (Potere di Veto) di recedere unilateralmente dal contratto di locazione per entrambi o di designare insindacabilmente un soggetto da espellere ("Sfratto Selettivo"), al fine di salvaguardare la vivibilità residua dell'Unità Abitativa.